

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

ARCIPELAGO DELLE ISOLE EGADI



COMUNE DI FAVIGNANA



PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO (P.U.D.M.)

(L. R. 17.03.2016 n°3 - Decreto A.R.T.A. 319 GAB del 05.08.2016)

AGGIORNAMENTO

Elaborato NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Allegato
PROGETTISTA Arch. Giuseppe Bellanca	D Data : Febbraio 2018 Aggiorn. :



PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO DELL'ARCIPELAGO DELLE ISOLE EGADI
Norme di Attuazione

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Piano

Art. 3 – Elementi costitutivi del Piano

Il P.U.D.M è redatto tenendo conto della cartografia rilasciata dal Sistema informativo del demanio della Regione Siciliana (SIDERSI) fornita dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (A.R.T.A.) sinteticamente così costituito:

Inquadramento gen.le	: 1.50.000
Cartografia dello stato di fatto	: 1.10.000 – 1.1000
Cartografia delle previsioni di piano	: 1.10.000 – 1.1000
Relazione Tecnica	
Norme Tecniche di Attuazione	
Planimetrie di dettaglio	: 1.50
Definizione / Legenda delle destinazioni d'uso	
Carta dei vincoli territoriali	: 1.20.000
Documentazione fotografica	
h) C.D. supporto informatico.	

1. Il P.U.D.M. dell'Arcipelago delle Isole Egadi si compone dei seguenti elaborati:

A	- Elenco generale C.D.M. rilasciate al 31.12.2017	
B	- Tabella riepilogativa delle superfici e delle LFDI / LFDMI / LFDMA / LFDMC / LFDMLF / LFDMP	
C	- Relazione tecnica descrittiva generale	
D	- Norme Tecniche di Attuazione	
E	- Documentazione fotografica	
F	- FAVIGNANA: Carta dei vincoli territoriali	1:20.000
M	- MARETTIMO: Carta dei vincoli territoriali	1:20.000
L	- LEVANZO: Carta dei vincoli territoriali	1:20.000
TRT	- FAVIGNANA, MARETTIMO, LEVANZO: Inquadramento Territoriale SIC-ZPS	1:50.000
CARTOGRAFIE GENERALI DELLO STATO DI FATTO		
F.1	- FAVIGNANA: Stato di fatto con C.D.M. e area SIDERSI	1:10.000
F.1.1	- FAVIGNANA: Stato di fatto con area SIDERSI e C.D.M. rilasciate	1: 1.000
M.1	- MARETTIMO: Stato di fatto con area SIDERSI e C.D.M. rilasciate	1:10.000 - 1: 1.000
L.1	- LEVANZO: Stato di fatto con area SIDERSI	1:10.000
CARTOGRAFIE PREVISIONI ISOLA DI FAVIGNANA		
F.PRE. 1.0	- FAVIGNANA: Previsione di Piano, zonizzazione e superfici delle aree	1:10.000
F.PRE. 1.0.1	- FAVIGNANA: Previsione di Piano con C.D.M. rilasciate	1:10.000
F.PRE. Area 1	- FAVIGNANA: Previsione di Piano Aree 1 con L.F.D.M., L.F.D.M.C., L.F.D.M.P.C.	1: 1.000
F.PRE. Area 2	- FAVIGNANA: Previsione di Piano, zonizzazione aree non concedibili con L.F.D.M., L.F.D.M.I	1:10.000
F.PRE. Area 4	- FAVIGNANA: Previsione di Piano con L.F.D.M., L.F.D.M.C., L.F.D.M.P.C. e C.D.M. rilasciate	1: 1.000
F.PRE. Area 6	- FAVIGNANA: Previsione di Piano con L.F.D.M., L.F.D.M.C., L.F.D.M.P.C. e C.D.M. rilasciate	1: 1.000
F.PRE. Area 7a	- FAVIGNANA: Previsione di Piano aree 7.1, 7.4 con L.F.D.M., L.F.D.M.P.C.	1: 1.000
F.PRE. Area 7b	- FAVIGNANA: Previsione di Piano area 7.2 con L.F.D.M., L.F.D.M.P.C.	1: 1.000
F.PRE. Area 7c	- FAVIGNANA: Previsione di Piano aree 7.3, 7.5, 7.6 con L.F.D.M., L.F.D.M.P.C.	1: 1.000

F.PRE. Area 7d	- FAVIGNANA: <i>Previsione di Piano aree 7.7, 7.8, 7.10 con L.F.D.M., L.F.D.M.P.C.</i>	1: 1.000
F.PRE. Area 7e	- FAVIGNANA: <i>Previsione di Piano aree 7.9 con L.F.D.M., L.F.D.M.P.C.</i>	1: 1.000
F.PRE. Area 8	- FAVIGNANA: <i>Previsione di Piano aree 8.1, 8.2 con L.F.D.M., L.F.D.M.C., L.F.D.M.P.C.</i>	1: 1.000
CARTOGRAFIE PREVISIONALI ISOLA DI MARETTIMO		
M.PRE. 1.0	- MARETTIMO: <i>Previsione di Piano, zonizzazione e superfici delle aree</i>	1:10.000
M.PRE. Area 2	- MARETTIMO: <i>Previsione di Piano, aree 2 L.F.D.M. / L.F.D.M.I.</i>	1:10.000
M.PRE. Aree 6-7-8	- MARETTIMO: <i>Previsione di Piano con L.F.D.M., L.F.D.M.P.C.</i>	1: 1.000
M.PRE. Aree 7	- MARETTIMO: <i>Previsione di Piano con L.F.D.M., L.F.D.M.P.C.</i>	1: 1.000
CARTOGRAFIE PREVISIONI ISOLA DI LEVANZO		
L.PRE. 1.0	- LEVANZO: <i>Previsione di Piano, zonizzazione e superfici delle aree</i>	1:10.000
L.PRE. Area 2	- LEVANZO: <i>Previsione di Piano, aree 2 L.F.D.M. / L.F.D.M.I.</i>	1:10.000
L.PRE. Area 7	- LEVANZO: <i>Previsione di Piano con L.F.D.M., L.F.D.M.P.C.</i>	1: 1.000
DETTAGLI		
P.1	- Planimetrie di dettaglio delle strutture previste	1:50
CD	- supporto informatico in f.to PDF	

Costituiscono inoltre parte integrante delle presenti norme:

- **ALLEGATO A:** Tabella riepilogativa con indicato per ogni area l'elenco delle particelle catastali ricadenti all'interno della fascia di Demanio Marittimo.
- **ALLEGATO B:** Tabella riepilogativa con indicato per ogni area le superfici (mq) e le lunghezze (m) dei fronti demaniali marittimi (LFD).

Art. 4 – Delimitazione territoriale

1. Il presente Piano disciplina le aree del Demanio Marittimo, così come individuate nella cartografia del Sistema Informativo del Demanio della Regione Siciliana (SIDERSI) fornito dall'A.R.T.A.
2. Le suddette aree sono quelle del tratto costiero ricadente lungo le coste del Comune di Favignana, il cui arcipelago comprende le Isole di Favignana, Marettimo, Levanzo, Formica e Maraone.
3. Il limite del Demanio Marittimo su cui opera il Piano è riportato negli elaborati grafici di cui all'art. 3.

Art. 5 – Competenze gestionali

Per i provvedimenti e le competenze inerenti l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, ovvero le "Aree del demanio marittimo regionale la cui gestione è affidata ai comuni" si applica e si richiama il contenuto del D.A. 319/GAB del 05.08.2016.

TITOLO II: NORME GENERALI

Art. 6 – Procedure e norme di riferimento

1. Le presenti norme disciplinano sia il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento e/o la variazione di quelle esistenti, sia i criteri da seguire ai fini del rilascio della concessione e/o autorizzazione comunale ad eseguire le opere in funzione delle quali è stata richiesta ed ottenuta la concessione demaniale; per quanto non previsto dalle presenti norme si fa riferimento alle prescrizioni derivanti dalla Legge Regionale 29.11.2005, n. 15 e ss.mm.ii., nonché dal Decreto A.R.T.A. 04 luglio 2011, contenente le Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo del Demanio Marittimo della Regione Siciliana.
2. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si deve fare riferimento alla relativa normativa di settore nonché alla ordinanza che la competente Capitaneria di Porto di Trapani emana annualmente.
3. Tutte le concessioni legate all'uso della fascia demaniale e degli specchi d'acqua sottoposte a tutela da parte dell'A.M.P. o interessate da siti archeologici subacquei sotto l'egida della Soprintendenza del Mare, sono soggette alle limitazioni dell'uso della costa previsti dal D.M. del 27.12.1991 e ss.mm. e ii.

Art. 7 – Concessioni demaniali marittime (C.D.M.)

1. Le superfici insistenti nelle aree SIDERSI del Demanio Marittimo nel territorio del comune di Favignana sono da considerarsi concedibili nei limiti fissati dal presente Piano con esclusione degli Isolotti di Formica e Maraone dove per il primo è consentita solo la manutenzione e il restauro degli edifici oltre agli spazi esterni

e l'approdo, mentre per il secondo non è consentito alcun rilascio.

2. Le concessioni demaniali marittime concedibili devono essere connesse ad attività inerenti la fruizione del mare da parte della collettività seppure per il tramite di una attività economica privata, così come individuate e regolate dal presente piano.

3. Ogni concessionario di area demaniale marittima deve sempre consentire l'accesso alla battigia in maniera libera e gratuita, anche al fine della balneazione;

4. Per le concessioni a scopo balneare, almeno il 20% dell'area data in concessione demaniale marittima deve comunque essere lasciata libera, senza alcun posizionamento preventivo di lettini, sdraio, alla quale la collettività indifferenziata può accedere, anche attraverso il pagamento di una tariffa giornaliera ridotta di almeno 1/8 rispetto alla tariffa minima giornaliera prevista di chi intende usufruire dei servizi offerti.

5. Nelle aree interessate da divieti di balneazione assoluti o temporanei, possono essere consentite esclusivamente attività di solarium, che vengono considerate quali attività complementari alla diretta fruizione del mare.

6. Tutte le concessioni demaniali marittime, anche quelle esistenti, ai fini del libero transito devono arretrarsi m 1,50 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, e m 5,00 dalla battigia media sull'arenile o sulle scogliere basse, fatti salvi maggiori arretramenti derivanti da specifiche prescrizioni contenute nel presente Piano.

7. Tutte le concessioni demaniali marittime esistenti all'atto del rinnovo del titolo concessorio dovranno adeguarsi ai contenuti del Piano così come specificato nella Circolare ARTA del 27.06.2017 n° 47168.

8. Sono sempre concedibili le superfici da destinare all'uso pubblico quali l'adeguamento agli standard urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, le passeggiate, i camminamenti, le piazze, le aiuole, i parcheggi, le torrette di sorveglianza e le aree di primo soccorso; la realizzazione di tali attrezzature potrà essere di iniziativa pubblica o privata convenzionata.

9. Il rilascio della concessione demaniale è preventiva al rilascio del provvedimento edilizio abilitativo da parte del Comune di Favignana relativo alle opere da realizzare, nell'ambito del rilascio del provvedimento unico all'esercizio dell'attività oggetto della concessione demaniale marittima (C.D.M.).

10. Non possono essere considerate opere precarie quei manufatti che, benché facilmente amovibili dal punto di vista strutturale, sono destinati all'uso ampliato di cui all'art. 2 della L.R. 15/05 e ss.mm.ii., venendo a mancare il concetto di uso temporaneo e provvisorio.

12. La stagione balneare è compresa temporalmente nel periodo 15 maggio / 15 settembre fatte salve le disposizioni di legge.

13. Nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzo e dunque in regime di transitorietà, nuove concessioni demaniali marittime potranno essere rilasciate previo impegno del concessionario ad adeguare la propria struttura alle previsioni del piano.

14. Le concessioni rilasciate ai sensi del comma precedente dovranno rispettare i parametri e le disposizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Decreto ARTA 319/GAB del 05.08.2016.

Art. 8 – Indici e parametri quantitativi generali

1. Nella concessione dei beni del Demanio Marittimo e nella realizzazione di nuove opere in prossimità dello stesso, deve essere salvaguardata la possibilità di libero accesso al mare nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche ambientali e morfologiche.

2. In prossimità di manufatti ad elevato interesse artistico ed architettonico individuati nella Tav. 1 del vigente Piano Territoriale Paesistico delle Isole Egadi (*P.T.P.*), occorrerà lasciare libero uno spazio di rispetto non inferiore a m 100 al fine di salvaguardarne la tutela, l'identità e la fruizione. Il rilascio della Concessione resta subordinato al superiore parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.

3. Le aree demaniali che comprendono siti e beni archeologici così classificati, non sono concedibili. Possono comunque essere adibite alla libera fruizione ed alla balneazione ove non diversamente prescritto.

4. A seguito del rilascio della concessione demaniale marittima da parte del Comune di Favignana, tutte le opere connesse all'esercizio delle attività sono soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi comunali, validi per tutta la durata delle concessioni Demaniali Marittime, e dovranno essere adeguate alle specifiche norme di settore.

5. Le nuove concessioni demaniali marittime, nonché i rinnovi e le variazioni delle modalità di utilizzo delle concessioni demaniali esistenti, oltre a osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (*sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.*) devono rispettare i seguenti parametri e regole generali:

a) Ampliamenti o estensioni delle concessioni demaniali marittime esistenti (*ex art. 24 Regolamento del Codice della Navigazione*) potranno essere rilasciate nel rispetto della suddetta distanza minima di almeno 100 m dalle altre concessioni, fatte salve le estensioni di superficie necessarie per l'attività oggetto della concessione medesima ai fini del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc, previa verifica che non sia stato possibile trovare adeguati spazi all'interno dell'area già concessa. In quest'ultimo caso la superficie massima concedibile non può superare 100 m².

b) La lunghezza del fronte a mare di ogni singola concessione a soggetti privati per uso turistico-ricreativo degli arenili non può essere inferiore a 50 m e superiore a 100 m;

c) Nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizione di facilità e sicurezza del movimento

delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro in conformità all'elaborato di Piano *"Planimetrie di dettaglio delle strutture previste"*;

d) Il mantenimento delle strutture realizzate oltre il periodo della balneazione può essere consentito esclusivamente in presenza di idoneo provvedimento edilizio abilitativo e in funzione dello svolgimento delle attività ammesse dal titolo concessorio demaniale, e comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate. In ogni caso le strutture a carattere non stagionale devono prevedere spazi esterni anche al Demanio Marittimo da destinare a parcheggio nella misura stabilita dal Regolamento Edilizio e dalle Nda del PTP per attività di ristorazione, ricovero imbarcazioni e simili.

e) Il concessionario resta onerato, durante tutto l'anno, della pulizia dell'area oggetto di concessione demaniale, nonché degli spazi limitrofi da entrambi i lati, non oggetto di altre concessioni, per una larghezza pari al fronte demaniale in concessione. Ai fini della pulizia, il tratto di litorale tra due C.D.M. viene ripartito in proporzione ai fronti a mare concessi;

f) Gli impianti e le strutture aperti al pubblico devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al terzo comma dell'art. 23 *"Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative"* della legge 104/92 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*, nonché alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e di settore in relazione dell'attività che si intende svolgere;

g) I caratteri geolitologici delle isole Egadi costituiscono uno dei fattori principali che concorrono alla formazione del paesaggio naturale in quanto condizionano l'assetto morfologico dell'arcipelago. Nelle aree demaniali interessate da elevata criticità e pericolosità geomorfologia ed idrogeologica così come individuato nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico vigente, non è consentito il rilascio di nuove concessioni. Nelle aree in cui il suddetto rischio dovesse essere ridotto a "bassa criticità" a seguito di interventi per la riduzione dello stesso, il rilascio potrà avvenire solo per la stagione balneare senza possibilità di mantenimento delle strutture oltre tale periodo e previo parere del competente Servizio 4 *"Assetto del territorio e difesa del suolo"* dell'A.R.T.A. in relazione al tipo di attività che si intende svolgere. Per quanto in essere sono consentite le attività di cui all'art. 21 del P.T.P. *"Zone caratterizzate da fenomeni di dissesto o di instabilità"*.

Gli obiettivi del Piano inoltre mirano:

i) Alla salvaguardia delle fasce costiere non interessate da insediamenti o altri fenomeni di urbanizzazione;

l) Alla conservazione nella fascia costiera, della flora arbustiva, della macchia, della flora arborea e degli elementi floristici minori, delle sabbie litoranee, delle garighe, delle scogliere e dell'ambiente subacqueo;

m) Alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema infrastrutturale di supporto alla fruizione della costa interagendo con il futuro PRG con particolare riguardo alla sicurezza della persona, allo svolgimento di attività nautiche, all'abbattimento del congestionamento viario sia per il traffico che per la sosta, all'accessibilità pubblica al litorale.

Art. 9 – Manufatti

1. La tipologia dei manufatti, le caratteristiche, le destinazioni d'uso, i rapporti metrico quantitativi e gli interventi edilizi assentibili sulle aree del Demanio Marittimo fermo restando quanto stabilito dal Regolamento Edilizio vigente e secondo quanto previsto dal D.A. 319/GAB, vengono così regolamentati:

a) l'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non può superare 3,2 ml. da terra;

b) l'altezza delle cabine non dovrà essere superiore a ml. 2,70;

c) gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate e provvisti di apposita autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Favignana;

d) le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione;

e) i manufatti devono avere la caratteristica di precarietà strutturale e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, dove prevista, la facile rimozione. Devono essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in metallo in genere (*alluminio, acciaio, acciaio zincato, etc.*) cls, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previa verifica della possibilità di utilizzo di soluzioni amovibili. Verrà data preferenza alle iniziative che prevedono per le opere lignee, l'utilizzo di legnami certificati FSC (*Forest Stewardship Council*), nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. Per gli ancoraggi a terra dovranno essere utilizzati pezzi speciali realizzati esclusivamente in acciaio inox affinché non vi sia alcuna possibilità di contaminazione (*meccanica e/o chimica*) all'ambiente circostante;

f) sui manufatti esistenti non abusivi ai sensi del successivo art. 24 sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, previa autorizzazione dell'A.R.T.A., la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo previo rilascio di N.O. Soprintendizio. Qualora l'attività esercitata nel manufatto sia difforme con le previsioni del presente Piano i suddetti interventi di manutenzione devono essere limitati soltanto ad adeguamenti normativi ove non derogabili oltre ad interventi di messa in sicurezza e/o eliminazione del pericolo;

g) negli stabilimenti balneari e nelle aree attrezzate per la fruizione pubblica, dovrà essere installata adeguata

segnaletica senza opere di fondazione, che dovrà indicare l'ingresso, l'uscita, l'intestatario, il confine della concessione e le tariffe praticate ove previste;

h) i nuovi manufatti potranno essere colorati con un massimo di 3 colori di cui almeno 2 devono costituire tonalità dello stesso cromaticamente individuabili secondo la matrice ambientale del sito in cui ricadono e nel rispetto del P.T.P.;

i) i manufatti precari esistenti sul Demanio Marittimo, destinati all'esercizio e alla gestione di stabilimenti balneari, attività sportive e ricreative, ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, già realizzati alla data del 2 dicembre 2005, oggetto di concessione demaniale marittima purché siano stati riconosciuti conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla stessa data, possono essere mantenuti anche in deroga ai parametri di altezza, sagoma, cubatura, superficie coperta e fronte mare, stabiliti dalle presenti norme, fino alla scadenza del titolo concessorio. Resta ferma l'osservanza, da parte dei soggetti concessionari dei beni delle disposizioni previste dalle norme vigenti di settore in relazione alla tipologia dell'attività svolta ed in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche. All'atto del rinnovo del titolo, il titolare della concessione demaniale dovrà immediatamente adeguare i manufatti realizzati a quanto previsto dalle presenti norme, con riferimento alla tipologia di attività svolta;

j) per i manufatti edilizi esistenti lungo la fascia demaniale ed in regola con le norme edilizie ed urbanistiche, è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle norme vigenti, senza aumenti di cubatura e fatti salvi i pareri degli Enti interessati dal rilascio di pareri e N.O.

k) i punti di appoggio delle pedane e delle piattaforme devono prevedere particolari accorgimenti affinché non vi sia alcuna possibilità di contaminazione (*meccanica e/o chimica*) dell'ambiente circostante facendo ricorso a materiali naturali o inox. Tali pedane e/o piattaforme dovranno essere rialzate dal suolo per una altezza massima di 50 cm e possono essere realizzati in totale tre livelli di calpestio. E' consentita l'unione di più moduli fino ad un'aggregazione unitaria massima di n° 6 elementi secondo la prevista tipologia. Sono altresì consentiti spazi ombreggianti a mz. di tensostrutture tessili amovibili aventi colori in tonalità chiara (*bianco, beige, ecrù*).

l) al fine di non costituire barriere visive, i manufatti devono essere disposti in modo ortogonale alla linea di costa secondo il proprio asse maggiore e non possono superare il 30 % del fronte concessorio.

m) sul suolo demaniale non sono consentiti interventi di impermeabilizzazione o di modifica del suolo attraverso l'utilizzo di pavimentazioni cementizie, resine o asfalti.

2. alla fine della stagione balneare (*15 settembre*) tutte le strutture ricadenti nella fascia dei 20 metri dalla battigia devono essere smontate entro il successivo 15 ottobre, dandone formale comunicazione al Comune di Favignana a mz. raccomandata A/R da parte del concessionario. Il mancato adempimento darà luogo alla sospensione della ripresa delle attività per l'anno a venire pari al doppio del ritardo conseguito nella comunicazione;

3. le opere pubbliche realizzate sulle aree demaniali marittime al di fuori della fascia dei 20 metri dalla battigia possono essere mantenute al di fuori della stagione balneare se in possesso dei necessari requisiti, purché ne venga mantenuto l'uso pubblico e gratuito;

4. tutte le opere realizzate e da realizzare su area demaniale devono ottemperare alle prescrizioni scaturenti dalla Valutazione Ambientale Strategica ex D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. cui è stato sottoposto il presente P.U.D.M., prescrizioni che hanno prevalenza ove in contrasto con le presenti norme;

5. per l'individuazione della superficie massima coperta nell'ambito delle concessioni demaniali marittime si fa riferimento alla Circolare prot. n°80026 del 22/10/2008 del Servizio IX – Demanio Marittimo dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

6. Eventuali barriere soffolte per la protezione dall'erosione marina devono essere corredate da uno studio idrodinamico delle correnti e delle variazioni locali indotte dalla presenza delle barriere stesse con riferimento anche alle biocenosi bentoniche previo parere dell'A.M.P.

7. Per i manufatti esistenti è ammesso il cambio di destinazione d'uso solo per gli usi del lotto in cui ricadono previo rilascio dell'autorizzazione edilizia.

8. in tutti gli insediamenti provvisti di concessione, sarà vietato l'uso improprio di impianti di diffusione sonora o della voce fatta eccezione per quelli strettamente necessari al mantenimento della sicurezza o degli avvisi di pericolo. Gli impianti di illuminazione dovranno avere caratteristiche di luce diffusa con apparecchiature poste ad un'altezza massima da terra di cm. 100, appositamente schermati al fine di evitare abbagliamenti sia da terra sia da mare. Non sarà consentita l'installazione di corpi illuminanti "a palo" o fari direzionali. Le caratteristiche delle lampade per l'illuminamento saranno del tipo a Led con tonalità K 3000 o fluorescenti a luce calda con ridotto consumo energetico.

9. La realizzazione delle insegne potrà essere effettuata con materiali lignei in conformità ad un corretto inserimento architettonico. L'installazione non potrà superare l'altezza dei manufatti. Lo stile e la sobrietà delle stesse dovrà richiamare il carattere marino dell'arcipelago secondo uno schema tipologico e dimensionale che verrà individuato dall'Amministrazione Comunale. Non sono ammesse insegne a bandiere.

Art. 10 – Percorsi di accesso

1. I varchi pubblici per l'accesso al mare, non potranno essere oggetto di concessione ad uso diverso da

quello individuato e saranno realizzabili nell'ambito di progetti d'iniziativa pubblica o privata.

2. Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di ml. 5,00. Gli accessi alle spiagge devono essere conformi, ove possibile, alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

3. Nella fascia libera di cui al comma precedente non sono ammesse installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria, ed è vietata comunque qualsiasi attività che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa verso il mare e viceversa.

4. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, deve essere lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a mt. 5,00.

5. E' posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato.

6. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre gli accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali e nel rispetto delle presenti Norme, possono essere autorizzati anche se non previsti negli elaborati di Piano.

Art. 11 – **Ampliamento del Demanio Marittimo e sdemanializzazione**

1. Ai sensi dell'art. 33 del Codice della Navigazione (C.d.N.), alcune aree di proprietà privata adiacenti al Demanio Marittimo per le quali valgono le disposizioni in esso contenute potranno essere espropriate al fine di rendere accessibili le aree demaniali marittime. Le procedure e gli oneri necessari agli ampliamenti di cui al richiamato art. 33 possono essere condotte in nome e per conto dell'Amministrazione pubblica titolare del Demanio Marittimo anche dai privati interessati alla concessione del bene demaniale connesso, interessato e/o reso accessibile all'esproprio medesimo. Nel caso di più soggetti privati interessati alla medesima area oggetto di ampliamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del C.d.N.

2. Qualora la procedura di ampliamento della concessione, legata all'esproprio di aree non demaniali sia a carico di soggetti privati, ai sensi dell'art. 36 del C.d.N., la concessione può avere durata superiore al limite di 6 anni di cui all'art.1, comma 2, della L.R. 15/05, in funzione del tempo di rientro dell'investimento complessivo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, si applicano le norme di diritto civile in merito all'indennità in forza dell'ultimo comma dell'art. 1 del C.d.N.

4. Le aree che formano oggetto di pubblico interesse da parte della P.A potranno essere sottratte al regime demaniale ai sensi dell'art. 829 del CC e delle Leggi vigenti.

Art. 12 – **Aree portuali, specchi d'acqua e imbarcazioni**

Tali aree **sono escluse** dalla pianificazione demaniale marittima ai sensi dell'art. 40, commi 1 e 2 della L.R. 3/2016 richiamato dall'art. 3 c.2 del D.A. 319/GAB.

Art. 13 – **Stabilimenti balneari** (art. 6 Linee guida D.A. 319/GAB)

1. Negli stabilimenti balneari devono essere previsti i servizi e le attrezzature di cui all'art. 5 delle linee guida con riduzione delle superfici:

- servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10 % dei punti ombra (*ombrelloni*);
- docce al coperto per un minimo di 2;
- docce all'aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
- servizi per la sicurezza della balneazione: locale di primo soccorso, deposito per attrezzature, locale tecnico, percorsi per disabili;
- una passerella principale in doghe di legno appoggiate al suolo e collegate fra loro;
- un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti opportunamente schermata da vegetazione.

2. Sono ammesse anche attività e attrezzature complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, piscine e/o mini piscine fuori terra smontabili in poliestere denso ed alimentate con acqua dolce, etc.

3. La superficie da assentire in concessione non deve eccedere i 1.500 m², e quella coperta non deve essere superiore al 10 % dell'area in concessione.

4. Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione ai sensi dell'art. 8 delle Linee guida di cui al D.A. 319/GAB. La tipologia costruttiva è indicata nella Tav. P.1 di Piano.

Art. 14 – **Aree attrezzate per la balneazione** (art. 6 Linee guida D.A. 319/GAB)

1. Negli spazi attrezzati per la balneazione dovranno essere previsti almeno i seguenti servizi e attrezzature:
 - cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di 8;
 - servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
 - magazzino;
 - docce all'aperto almeno 1, con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
 - servizi per la sicurezza della balneazione;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Sono anche ammessi: punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, spazi attrezzati per elioterapia, eventuali giochi a carattere stagionale.
3. La superficie da assentire in concessione per le aree attrezzate per la balneazione non può superare i 2.000 m² di cui non più del 5 % coperta.
4. Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione ai sensi dell'art. 8 delle Linee guida di cui al D.A. 319/GAB.
5. Le tipologie costruttive sono indicate nella Tav. P.1 di Piano.

Art. 15 – Aree attrezzate per pratiche sportive connesse al mare (art. 7 Linee guida D.A. 319/GAB)

1. Negli spazi attrezzati per attività sportive, si potranno svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, diving, pesca d'altura, windsurf, canoe, pattini, beach volley e similari e sarà possibile il noleggio delle attrezzature necessarie, i servizi minimi da prevedere dovranno essere i seguenti:
 - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
 - cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4;
 - rimessa o magazzino;
 - punto di primo soccorso;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Sono anche ammessi punti di ristoro e spazi ombreggiati.
3. La superficie da assentire in concessione per gli spazi attrezzati per pratiche sportive non può superare i 100 m² di cui non più del 30 % coperta. Eventuali deroghe, richieste in base alle attività da svolgere, saranno oggetto di attenta valutazione da parte degli Uffici preposti al rilascio della concessione, che in ogni caso dovrà essere ratificata dall'A.R.T.A.

Art. 15 bis – Pesca sportiva

1. In tutta la fascia demaniale è consentita la pesca sportiva da riva nel rispetto delle discipline prescritte dall'art. 25 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta che in questa sede viene richiamato, recepito ed applicato fatte salve le limitazioni, i divieti e le ordinanze della Capitaneria di Porto.

Art. 16 – Spazi attrezzati di spiaggia o costa libera

1. Negli spazi attrezzati di spiaggia libera la concessione demaniale dovrà essere rilasciata con la condizione di lasciare inalterato l'uso pubblico e l'accesso libero e gratuito. Dovranno essere garantiti i seguenti servizi minimi:
 - servizi igienici, almeno 2 di cui 1 per portatori di handicap;
 - servizi di sicurezza;
 - punto di primo soccorso;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. I servizi igienici si intendono esistenti se almeno nel raggio di 300 m risulta disponibile un servizio igienico ad uso pubblico, segnalato sull'arenile, anche all'interno di attrezzature ricettive a gestione pubblica o privata.
3. Sono ammesse attività di solo noleggio ombrelloni, piattaforme lignee, sedie sdraio, lettini, pedalò, pattini e similari, possono esservi situati manufatti temporanei per servizi di guardiania, deposito e piccoli chioschi.
4. La superficie da assentire in concessione non può superare i 200 m² di cui non più del 20% coperta, la gestione può essere pubblica o privata convenzionata.
5. E' consentita l'installazione di piattaforme lignee per la libera esposizione al sole secondo l'indicata tipologia.

Art. 17 – Spazi attrezzati per l'accesso di animali di affezione (art. 8 Linee guida D.A. 319/GAB)

1. Ai sensi dell'art. 8 delle Linee Guida di cui al D.A. 319/GAB, in prossimità di stabilimenti balneari esistenti o che formeranno oggetto di nuove C.D.M., e nel caso di strutture con spazi "**pet friendly**" dovrà essere adottato un regolamento (*esposto al pubblico*) che individui aree di stazionamento, obblighi e modalità di

gestione (*orari di accesso, microchip, libretto sanitario e certificazioni, guinzaglio, raccolta deiezioni, ecc.*), e infine le misure igieniche e i relativi servizi (*cestini, ciotole, fontane, docce, ecc.*).

2. In tali spazi **si potranno** inserire le seguenti strutture ed attrezzature:

- n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a m² 200, adeguatamente recintate con tavolato alto m 1,50;

- n. 10 (*massimo*) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione m 1,40 x 1,40 e altezza massima m 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.

3. L'arenile in concessione, la cui estensione massima non deve superare i 200 m², deve essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di m 2,00, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.

4. L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

5. Atteso il carattere insulare del territorio, è consentita la formazione di consorzi tra diversi concessionari per la realizzazione comune di strutture d'accoglienza ricettive per gli animali domestici.

Art. 18 – **Punti di ristoro** (art. 9 Linee guida D.A. 319/GAB)

1. Negli spazi con servizi di ristoro aventi tipologia di chiosco, è possibile realizzare manufatti e spazi ombreggiati; devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. La superficie occupata dal chiosco comprese le aree di pertinenza non può superare i 100 m² di cui il 50% coperti.

Art. 19 – **Rimessaggio natanti** (art. 10 Linee guida D.A. 319/GAB)

1. Porzioni di Demanio Marittimo possono essere adibiti al semplice ed esclusivo rimessaggio di piccole imbarcazioni. Non è consentita la manutenzione degli scafi, dei motori e l'utilizzo di vernici o vetroresina per riparazioni e/o rinnovi la cui attività è demandata ai cantieri nautici provvisti di tutte le autorizzazioni di legge.

Art. 20 – **Attività commerciali, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio** (art. 11 Linee guida D.A. 319/GAB)

1. La realizzazione di strutture per gli esercizi commerciali in genere, di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, al di fuori di strutture balneari è consentita nell'ambito della prudente valutazione del fabbisogno, privilegiando il rapporto di complementarietà con gli usi del mare e/o di servizio ad altre attività comunque rivolte alla diretta fruizione del mare previo parere rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

2. La superficie da assentire in concessione non può superare, in linea di massima, i 400 m² di cui non più del 50 % coperta.

3. Nelle aree demaniali circoscritte ai centri abitati, sono privilegiate le attività legate alla commercializzazione dei prodotti locali legati all'agricoltura ed alla pesca.

4. Su tutte le aree demaniali marittime e per quelle a diretto contatto (*strade, piazze, etc*) è vietata la vendita e la somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio in forma itinerante.

5. Nelle aree A7 ovvero quelle concedibili a soggetti pubblici per finalità di interesse pubblico è consentito da parte dell'Amministrazione Comunale di Favignana il rilascio di apposite CDM per la creazione di esercizi diretti alla promozione turistica (*info-point*), all'esclusivo commercio dei prodotti artigianali, alla somministrazione di bevande e cibi precotti, alla vendita di riviste e giornali ed a tutti i generi di monopolio. Tali esercizi non potranno avere superficie netta superiore a mq. 50,00 ricomprendendo in tale spazio servizi igienici e docce distinti per sesso.

La distanza tra un esercizio ed un altro non potrà essere inferiore a km 2.00 (due/00).

Art. 21 – **Giochi** (art. 12 Linee guida D.A. 319/GAB)

1. All'interno dell'area in concessione sono ammessi appositi spazi per giochi e attrezzature per attività ludiche e sportive purché abbiano carattere di stagionalità. Sono consentite le mini piscine fuori terra smontabili alimentate con acqua dolce, per il confort e la sicurezza dei bambini

Art. 22 – **Spazi ombreggiati** (art. 12 Linee guida D.A. 319/GAB)

1. Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle presenti norme, e purché a carattere stagionale, spazi ombreggiati, spazi per elioterapia, ossia spazi per la sosta delle persone da realizzarsi

tramite sedute in legno o similari, con copertura tessile, piattaforme lignee, tensostrutture tessili, etc.

2. L'Amministrazione Comunale di Favignana, di concerto con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, provvederà ad elaborare una tipologia adeguata al fine di consentire, ai soggetti pubblici e privati interessati, di ricorrere ad una semplice installazione senza necessità di far ricorso a specifiche autorizzazioni.

Art. 23 – Porti e approdi turistici

1. Le aree nelle quali ricadono i porti e/o gli approdi turistici esistenti sono esclusi dalla presente pianificazione demaniale marittima ai sensi dell'art. 40, commi 1 e 2 della L.R. 3/2016 richiamato dall'art. 3 c.2 del D.A. 319/GAB.

Art. 24 – Opere abusive

1. Sono da considerare abusive tutte le opere realizzate sul Demanio Marittimo in assenza:

a) della sola concessione demaniale marittima, fino alla data del 01 settembre 1967 (*entrata in vigore della L. 765/1967*);

b) della concessione demaniale marittima e del provvedimento edilizio abilitativo del Comune di Favignana, a partire dalla data del 02 settembre 1967.

2. Tutte le opere abusive, non sanabili ai sensi delle norme vigenti e per le quali l'Amministrazione non intenda comunque procedere all'acquisizione fra le pertinenze del Demanio Marittimo ex art. 49 del Codice della Navigazione, devono essere demolite ex art. 54 del CdN. Eventuali istanze di C.D.M. per aree in cui ricadono manufatti abusivi, devono prevedere fra le opere da realizzare la demolizione degli stessi ed il ripristino del sito.

TITOLO III: CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 25 – Divisione del territorio in Aree e Zone

1. Ai sensi della Legge Regionale n.15/2005 e della Legge Regionale n° 3/2016 il territorio del Demanio Marittimo ricadente nel Comune di Favignana è suddiviso in Aree e Zone con le ulteriori distinzioni e prescrizioni di cui alle presenti norme.

Ai fini delle presenti norme e secondo le indicazioni delle linee guida si definiscono:

Aree: l'insieme di ambiti costieri demaniali marittimi, compresi all'interno dei confini comunali, tendenzialmente omogenei in considerazione di medesime caratteristiche ambientali, morfologiche ed infrastrutturali.

Zone: porzione di litorale di esigue e contenute dimensioni soggetti ad una regolamentazione specifica anche in deroga alle disposizioni di legge.

2. Gli spazi da richiedere in concessione sono da individuare all'interno delle Aree concedibili.

TITOLO IV: LA DISCIPLINA DELLE AREE

Art. 26 - A1: Aree attrezzate per la balneazione

Sono le aree destinate alla balneazione attraverso strutture attrezzate e di supporto caratterizzati dalla presenza di concessioni demaniali già rilasciate e ritenute opportune per il rilascio di nuove concessioni ed il potenziamento dell'offerta turistica. Per queste ultime varranno le prescrizioni di cui all'art. 6 delle Linee Guida del D.A. 319/GAB del 05.08.2016. Nel rispetto di quanto in essere, il Concessionario di vecchio o nuovo rilascio, dovrà esibire annualmente apposita **attestazione di coerenza** riguardo la rispondenza delle attrezzature presenti e/o installate. In mancanza L'Amministrazione Comunale di Favignana potrà sospendere e/o revocare la CDM.

Art. 27 – A2: Aree non concedibili

Sono aree che non formano oggetto di rilascio di C.D.M.

1. Dette aree riguardano quei tratti costieri interessati da caratteristiche ambientali che non consentono l'utilizzo della fascia demaniale. Queste aree sono interessate dalla presenza di vincoli di tutela territoriale, salvaguardia degli ecosistemi, pericoli e rischi idrogeologici, diffusi fenomeni erosivi, qualità del paesaggio ed elevato interesse naturalistico.

2. Sono sempre concedibili le superfici per le quali la richiesta sia finalizzata ad adeguamento di standard urbanistici, passeggiate, camminamenti, piazze, aiuole, solarium, piste ciclabili, parcheggi, torrette di sorveglianza, servizi e attrezzature per diversamenti abili, aree di primo soccorso. Tali interventi aventi natura di uso pubblico potranno essere attuate e richieste da parte dell'Amministrazione Comunale o da altri EE.PP. aventi titolo nel rispetto dei vincoli di sicurezza ed ambientali previsti dal P.A.I.

3. Sono altresì concedibili le superfici necessarie per la semplice manutenzione o rimessa in ripristino di

scivoli, muri di contenimento, scogliere e di tutte le strutture che si trovino in diretto contatto con il mare.

4. In tali aree libere da divieti o sottoposte a specifica regolamentazione è sempre consentita la libera fruizione e l'accesso al mare

Art. 27.1 – **A3: Aree portuali**

Escluse dalla presente Pianificazione ai sensi dell'art. 40, commi 1 e 2 della L.R. 3/2016 richiamato dall'art. 3 c.2 del D.A. 319/GAB.

Art. 28 – **A4: Rimessaggio e noleggio natanti**

Sono aree interessate da attività diportistiche con o senza sbocchi al mare o pontili galleggianti.

1. Queste aree riguardano il rilascio di concessioni demaniali finalizzate al rimessaggio ed al noleggio di natanti così come indicate all'art.19. Per lo svolgimento dell'attività dovranno essere dotati dei seguenti servizi minimi:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per portatori di handicap;
- magazzino;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La superficie coperta delle strutture non potrà superare, in linea di massima, i 50 m² (*cinquanta/00*).

2. A seconda della particolarità dell'attività svolta, potranno anche essere ammessi i seguenti servizi:

- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale di servizio, area lavoro;
- corridoi di lancio come esplicitato all'art. 12.

3. Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 m².

Art. 29 – **A5: Attività commerciali**

Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio

Escluse dalla presente Pianificazione ai sensi dell'art. 40, commi 1 e 2 della L.R. 3/2016 richiamato dall'art. 3 c.2 del D.A. 319/GAB.

Art. 30 – **A6: Spazi ombreggiati e solarium**

Sono le aree destinate alla semplice sosta dei visitatori per fruire dell'esposizione solare o della balneazione.

1. Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle presenti norme, e purché a carattere stagionale, spazi ombreggiati, spazi per elioterapia, ossia spazi per la sosta delle persone, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, coperture in tessuto tempotest o incannucciati con strutture amovibili in legno, tensostrutture tessili rimovibili per un massimo di 50 m², piattaforme lignee di ausilio alla balneazione ove consentito, etc.

2. L'Amministrazione Comunale di Favignana, di concerto con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, provvederà ad elaborare una tipologia adeguata al fine di consentire, ai soggetti pubblici e privati interessati, di ricorrere ad una semplice installazione senza necessità di far ricorso a specifiche autorizzazioni.

3. Gli interventi suddetti sono altresì consentiti nelle aree A7 secondo il fabbisogno e le esigenze della P.A. come descritto al successivo art. 32.

Art. 31 – **A7: Aree concedibili a soggetti pubblici per finalità di interesse pubblico**

Sono quelle aree da destinare ad interventi di pubblica utilità o interesse pubblico attraverso l'azione programmatica dell'Amministrazione Comunale o da Enti diversi.

1. Nell'ambito della regolamentata fruizione, potranno essere realizzate infrastrutture legate alla riqualificazione ambientale della fascia costiera, al miglioramento della viabilità pedonale, ad interventi di ingegneria naturalistica oltre che al potenziamento dell'offerta turistica e ricreativa. Potranno essere previsti percorsi attrezzati con sedute, camminamenti naturalistici, pergole ombreggianti in legno, sedili in pietra locale, accessi al mare, piattaforme lignee per il belvedere e la sosta, torrette e gazebo per l'osservazione naturalistica, piste ciclabili, spazi ludico ricreativi, info-point, chioschi, esercizi commerciali gestiti anche dall'Amministrazione Comunale e/o dall'AMP, parcheggi, interventi di ingegneria naturalistica. Le attività commerciali potranno essere affidate a soggetti terzi senza finalità di lucro. L'estensione territoriale dell'area e gli spazi coperti dovranno essere funzionali e attinenti al progetto proposto dalle PP.AA.

Nell'ambito di tali aree possono essere realizzati spazi attrezzati per l'esercizio di attività subacquee riguardando genericamente il diving connesso all'archeologia marina, alla fotografia subacquea, all'osservazione ed allo studio della flora e della fauna dei fondali, ai percorsi subacquei con visita guidata e centri pesca per la pesca sportiva in accordo con l'AMP e nel rispetto delle regolamentazioni.

Potranno avviarsi attività di ricerca e studio con le strutture Universitarie oltre alla formazione ed alla pratica

sportiva attraverso sinergiche convenzioni con Soc. cooperative o società sportive affiliate al C.O.N.I. che operano nelle discipline legate al mare o alla promozione secondo le finalità statuarie;

2. I manufatti edilizi esistenti possono essere utilizzati per l'accoglienza turistica orientata al turismo ambientale e sostenibile, sfruttando anche le potenzialità paesaggistiche dei siti. Gli immobili soggetti ad interventi di manutenzione straordinaria dovranno ricorrere a criteri di ecosostenibilità attraverso il riuso dei materiali, il ricorso a materiali naturali e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili ove consentito.

3. All'interno di queste aree e nei luoghi che verranno ritenuti più idonei per la fruizione da parte dei disabili, l'Amministrazione Comunale di Favignana dovrà favorire la balneazione, l'attività e la pratica della balneazione e delle discipline sportive nei confronti dei portatori di handicap senza limitazione alcuna ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della L.104/92 anche attraverso sinergiche convenzioni con Enti, Federazioni, Società sportive o cooperative che operano nello specifico settore.

TITOLO V: LA DISCIPLINA DELLE ZONE

Art. 32 – Z1: Manufatti funzionali pubblici e attività produttive

1. Le zone classificate come zona Z1 sono quelle dove insistono manufatti pubblici e attività produttive non connesse all'uso del mare o alla sua fruizione ma funzionali per la collettività (*depuratori, dissalatori, etc*).

Art. 33 - Z2 / Z3 Zone portuali e approdi

1. Le aree nelle quali ricadono i porti e/o gli approdi turistici esistenti sono esclusi dalla presente pianificazione demaniale marittima ai sensi dell'art. 40, commi 1 e 2 della L.R. 3/2016 richiamato dall'art. 3 c.2 del D.A. 319/GAB.

Art. 34 – Z4 Zone Militari

1. Le zone militari sono quelle presenti all'interno della fascia demaniale marittima interessate dalla presenza di presidi, strutture militari e Fari d'avvistamento. Laddove previsto, il rilascio di concessioni in aree limitrofe potrà avvenire nel rispetto delle specifiche e vigenti norme di settore.

TITOLO VI: La disciplina delle CDM nel territorio Comunale di Favignana

Art. 35 – Balneazione in aree attrezzate

1. Sono le CDM che ricadranno all'interno delle aree demaniali **A1** che prevedono la realizzazione di apposite strutture per la fruizione "attrezzata" della costa.

Art. 36 – Libera fruizione

1. Sono le aree demaniali classificate **A2/A6/A7** destinate alla libera fruizione del mare e della costa. In questi tratti è previsto un regime prevalente di conservazione dell'esistente, che non comporti modificazioni dello stato delle risorse naturali, del sistema degli insediamenti, del paesaggio e dei sistemi infrastrutturali.

2. In detti tratti è prevista la fruizione libera e l'accessibilità alle spiagge o alle coste attraverso percorsi pubblici esistenti o da realizzare, all'utilizzo delle strutture pubbliche, la visitabilità, la balneazione e la pesca da riva ove non in contrasto con regolamenti specifici o norme ed ai servizi turistici (*info-point*).

Art. 37 – Attività commerciali e ristorazione

Escluse dalla presente Pianificazione ai sensi dell'art. 40, commi 1 e 2 della L.R. 3/2016 richiamato dall'art. 3 c.2 del D.A. 319/GAB.

Art. 38 – Interesse pubblico

Riguardano quegli interventi che ricadranno all'interno delle aree demaniali **A7** destinate ad interventi di interesse pubblico connessi con la fruizione del mare da parte di soggetti pubblici nel rispetto degli artt. 8-9-10 delle presenti norme. Sono ammessi pertanto gli usi di cui agli artt. 14, 16, 21, 22 solo attraverso il rilascio di C.D.M. in favore dell'Amministrazione Comunale. E' ammesso il sub-affidamento ex art. 45-bis del C.d.N. attraverso la stipula di apposita convenzione, mentre non è ammesso il sub-ingresso ex art. 46.

1. Nei tratti di costa ricadenti in **dette aree** sono ammessi gli interventi connessi con la fruizione del mare a scopo ricreativo. Sono ammessi pertanto gli usi di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22 delle presenti norme secondo progetti di iniziativa pubblica o privata convenzionata, nel rispetto degli artt. 8-9-10. **5.** Potranno altresì insistere manufatti con relative aree di pertinenza per lo svolgimento di attività di formazione, turistiche e sportive purchè connesse al mare, diversamente da quelle previste dall'art. 15, mentre è ammissibile il rinnovo di quelle esistenti o la loro conversione a discipline complementari di settore.

2. Eventuali punti di ristoro e divulgazione turistica (*info-point*) possono essere autorizzati secondo quanto sopra descritto.

3. I tratti di litorale libero potranno essere liberamente attrezzati da parte dell'Amministrazione comunale attraverso l'installazione di piattaforme lignee, camminamenti in legno e quant'altro che non possa creare formazione di volumi. La bonifica o la riqualificazione di parti della fascia costiera dovrà avvenire previa acquisizione di pareri e N.O. rilasciate dagli enti di tutela del territorio.

7. All'interno di tali aree l'Amministrazione Comunale di Favignana, in ottemperanza alla Circolare A.R.T.A. n° 35792 del 08.05.2009, individuerà la modalità d'azione per la gestione delle biomasse costituite da Posidonia oceanica spiaggiata, secondo quanto riportato nella nota prot. DPN/VD/2006/08123 del 17/03/2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 39 – Rimessaggio natanti

Nelle aree demaniali **A4** interessate da concessioni demaniali rilasciate e da rilasciarsi è consentita esclusivamente l'attività di rimessaggio e noleggio natanti nel rispetto delle norme di riferimento.

Art. 40 – Parcheggi e mobilità

1. All'interno delle aree demaniali A7 / A2 l'Amministrazione Comunale di Favignana potrà individuare apposite aree da destinare a parcheggio a servizio delle attività ricettive legate alla fruizione della costa del presente Piano, le cui modalità di attuazione sono quelle di cui all'art. 41 delle NTA del PTP.

2. In ogni caso le strutture a carattere non stagionale a qualsiasi titolo concesse devono prevedere ed individuare spazi esterni anche al Demanio Marittimo da destinare a parcheggio nella misura stabilita dal Regolamento Edilizio per attività di ristorazione e simili e secondo le modalità ivi indicate.

3. Lungo le aree demaniali e le strade ad esso adiacenti non è consentita la sosta di caravan e roulotte per il camping nautico. Le aree di pertinenza sono individuate, disciplinate e regolamentate dall'Amministrazione Comunale di Favignana o dal Sindaco pro-tempore.

Art. 41 - Prescrizioni relativamente alle aree SIC e limitrofe

Ove previsto dalle norme vigenti, il rilascio delle CDM deve essere sottoposto comunque alla procedura di valutazione di incidenza o rapporto ambientale secondo le modalità stabilite dai relativi Decreti A.R.T.A.

Le strutture di appoggio di eventuali pedane o similari non dovranno interferire con la vegetazione locale e pertanto dovranno posizionarsi sul substrato nudo;

Tutte le attività previste dovranno acquisire una concessione annuale di durata limitata alla stagione balneare, rinnovabile, e le infrastrutture/manufatti di qualsiasi genere dovranno essere assolutamente rimosse al termine della stagione balneare. Dovrà essere escluso qualsiasi rischio di contaminazione chimica dovuta a versamenti di reflui anche di acque dolci provenienti dall'uso di servizi igienici o di altra origine. Tutte le acque di scarico dovranno essere opportunamente convogliate ad un impianto di raccolta ed opportunamente smaltite certificandone l'allontanamento;

Le strutture metalliche dovranno essere costituite da materiale inossidabile per evitare il rischio di inquinamento chimico del substrato per ossidazione o rilascio di sostanze chimiche.

Le pedane/piattaforme dovranno essere sopraelevate e lasciate libere lateralmente; è vietato l'uso di ancoraggi delle pedane/piattaforme che prevedono la perforazione di roccia o scavo del suolo come: chiodature, picchetti, tiranti etc.;

Le sovrastrutture dovranno essere realizzate in modo tale da garantire il deflusso delle acque meteoriche sul sottostante suolo escludendo qualsiasi forma di impermeabilizzazione;

Il substrato roccioso non dovrà essere modificato sia nel suo aspetto cromatico che morfologico;

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta l'annullamento della concessione. La segnalazione del mancato rispetto sarà seguita da un verbale di constatazione in contraddittorio con la Ditta a carico del Servizio Ambiente dell'Amministrazione Comunale, che si riserva di valutare se le prescrizioni di che trattasi siano ottemperate. La notifica della proposta di revoca della concessione avverrà secondo la procedura di cui alla L. 241/90.

Al termine della concessione la Ditta concessionaria dovrà lasciare il sito libero e pulito da qualsiasi struttura e riportato nelle condizioni iniziali così come trovato all'atto della concessione.

2. Per tutto quanto non citato o previsto nel presente studio si applica il Decreto del 17/10/2007 del **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**: "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)".

Art. 42 - Vigilanza sulle aree demaniali marittime

1. Le funzioni di vigilanza sulle aree del Demanio Marittimo destinato all'uso turistico ricreativo sono esercitate dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri organi competenti. Il Comando di Polizia Municipale effettuerà sopralluoghi e controlli sulle aree in concessione verificando la rispondenza degli atti concessori allo stato di fatto, al mantenimento della salvaguardia costiera nel rispetto dei Piani di Tutela vigenti e del Demanio statale e sullo stato manutentivo degli insediamenti.

2. Il controllo e la vigilanza delle aree e degli specchi acquei di pertinenza dell'AMP verranno esercitate secondo quanto indicato all'art. 33 del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'A.M.P.

Art. 43 - **Norme finali**

1. Secondo i criteri del P.U.D.M. l'accesso pubblico alle spiagge ed alla costa è incentivato alle zone di balneazione.

2. I litorali sabbiosi e il loro immediato entroterra saranno oggetto di conservazione degli equilibri geoidrogeologici, morfologici, vegetazionali e di ripristino degli assetti degradati in ordine a fenomeni d'evoluzione della linea di costa, di alterazione del sistema dunale, di degradazione della risorsa idrica locale.

3. Non sono ammesse edificazioni permanenti nelle aree di spiaggia o di costa. È proibita l'asportazione ed il prelievo di sabbia e rocce dalle spiagge e dal fondo marino. Non è consentita la raccolta di conchiglie e residui organici di natura marina.

4. E' proibito il campeggio libero e l'accesso di veicoli alle spiagge ed alle coste di interesse demaniale.

Palermo, li Febbraio 2018

Il Progettista

Arch. Giuseppe Bellanca